



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 11/06/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 558

L.R. 30.11.2000, n. 20 - art. 14, comma 2, lettera c). Criteri per l'esercizio delle funzioni delegate alla Province ai sensi dell'art. 4 - comma 1 e 2 della legge n. 21/92 in materia di noleggio di autobus con conducente. Revoca della deliberazione n. 713/01.

L'Assessore ai Trasporti, Pietro Franzoso, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue.

""L'art. 14 della L. R. 30.11.2000, n. 20 - comma 2, lettera c) ha demandato alla Province l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al noleggio di autobus con conducente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi della legge n. 21/92 - art. 4, comma 1 e 2.

Occorre pertanto procedere a stabilire i suddetti criteri, in sostituzione dei criteri a suo tempo approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1140/90, tenendo conto dell'evoluzione che ha caratterizzato negli ultimi tempi la materia del trasporto pubblico di viaggiatori e introducendo conseguentemente elementi di maggiore apertura al mercato anche nel settore del noleggio di autobus (trasporto pubblico non di linea) in analogia a quanto è avvenuto per il trasporto pubblico di linea).

A tal fine sono state convocate le associazioni del settore del noleggio in data 28.7.2000, invitandole a fornire le proprie osservazioni su uno schema di regolamento già approvato in via prodromica dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 69/2000 e trasmesso al Consiglio Regionale (allora competente) e da quest'ultimo ritrasmesso a seguito delle intervenute innovazioni legislative di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Solo l'A.N.A.V. - Sede della Puglia - ha fornito le proprie osservazioni con nota del 30.11.2000, delle quali si è tenuto conto rielaborando i nuovi criteri.

Dette osservazioni risultano accoglibili ad eccezione delle proposte riguardanti la determinazione del numero di licenze assegnabili da parte di ciascun Comune, che appaiono contrastanti con l'intendimento di conseguire una maggiore apertura al mercato in quanto ricalcano i vigenti criteri al riguardo, nonché la definizione dei requisiti di partecipazione alle gare comunali di assegnazione delle licenze, che appare limitativa dell'autonomia comunale.

Al riguardo con una prima deliberazione n. 69 del 9.2.2000 la Giunta regionale definiva i suddetti criteri ed uno schema di regolamento comunale che veniva inviato all'approvazione del Consiglio regionale.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22.11.99, n. 1, detta deliberazione veniva restituita per la sopravvenuta incompetenza del Consiglio. Con successiva deliberazione n. 713 dell'8.6.2001 la Giunta, previa revoca della precedente n. 69/00, approvava, unitamente ai criteri di che trattasi, anche uno schema di regolamento al quale i Comuni avrebbero dovuto attenersi per rilascio delle licenze di noleggio, previa approvazione da parte della Provincia competente ai sensi della citata normativa di cui all'art.14 della L.R. n. 20/00. La medesima D.G.R. demandava però al Presidente della G.R. l'emanazione del formale regolamento da sottoporre a controllo ai sensi della L. 127/97.

Per quanto sopra espresso, in considerazione che trattasi di regolamento che, disciplinando il rilascio delle licenze di noleggio di autobus, dovrà essere adottato, previa la disposta approvazione provinciale,

da ciascun Comune che intenderà istituire il servizio di che trattasi, appare impropria la sua emanazione da parte del Presidente della G.R.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c) della L.R. 20/00, si propongono i seguenti criteri ai quali i Comuni e le Province dovranno attenersi nell'esercizio delle proprie competenze rispettivamente di adozione e di approvazione dei Regolamenti disciplinanti la materia del noleggio di autobus con conducente dei quali si fornisce il seguente schema.

Quadro normativo

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente istituito nel territorio del Comune è disciplinato:

- a) dalla L.R. 30 novembre 2000, n. 20 - art. 14, comma 2, lettera c);
- b) dal Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;
- c) dal D.M. Trasporti 20.12.1992, n. 448;
- d) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.6.1931 e dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6.5.1940;
- e) dalle disposizioni del regolamento adottato dal Comune.

Licenze per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente è subordinato al possesso della apposita licenza comunale.

2. Ogni licenza per il servizio di noleggio è rilasciata per un solo autobus.

3. Il numero e le caratteristiche delle licenze, in conformità ai criteri individuati dalla Regione con D.G.R n. _____ del _____ tiene conto:

dell'entità della popolazione residente nel territorio comunale, frazioni comprese, pari a _____ nonché (eventualmente) della popolazione residente nei seguenti comuni vicini _____ ubicati a distanza non superiore a 20 km _____ che hanno sottoscritto accordo di programma in data _____ impegnandosi solidalmente all'istituzione del servizio e individuando il Comune di _____ quale Comune abilitato al rilascio delle licenze;

dell'entità della popolazione studentesca frequentante le scuole ubicate nel territorio comunale, frazioni comprese, consistente in _____;

delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel territorio comunale, nonché (eventualmente) nei Comuni di cui al precedente accordo di programma, consistenti in _____;

(eventualmente) delle esigenze di trasporto specifico delle seguenti categorie di utenti (specificare-
mano d'opera agricola e/o studenti o portatori di handicap) connesse a _____.

4. Tenuto conto di quanto sopra, il numero e le caratteristiche delle licenze rilasciabili è stabilito come segue:

n° _____ licenze per servizio ordinario di noleggio di autobus con un numero illimitato di posti a sedere;

n° _____ licenze per servizio specifico di noleggio autobus con un numero di posti a sedere non superiore a 35 (escluso il conducente) riservato esclusivamente al trasporto di mano d'opera agricola/studenti/portatori di handicap (specificare categorie di utenti a cui sono riservate);

n° _____ licenze per servizio specifico di noleggio autobus con numero illimitato di posti a sedere permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.

Assegnazione delle licenze

1. Le licenze per il servizio di noleggio autobus con conducente sono rilasciate, nel numero massimo stabilito al comma 4 delle direttive attinenti alle "Licenze per l'esercizio del servizio" per ciascuna tipologia, con procedure concorsuali previa pubblicazione del bando di concorso. Nel bando di concorso devono essere riportati:

- a) lo schema della domanda di partecipazione con i contenuti di cui alle successive direttive riguardanti "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso";
- b) le modalità ed il termine massimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- c) il numero delle licenze da assegnare e, nell'eventualità che il numero di licenze a concorso superi il numero di licenze dei posti in graduatoria, anche il numero di licenze attribuibile a ciascun posto in graduatoria;
- d) gli elementi oggetto di valutazione ed i relativi criteri di valutazione di cui al successivo comma 3.

2. L'assegnazione delle licenze è effettuata sulla base di una graduatoria formata con i criteri selettivi di cui al successivo comma 3, da apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale composta dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Comune nominati dalla Giunta comunale e da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore del noleggio di autobus rappresentative a livello regionale presenti sul territorio.

3. Per la formazione della graduatoria sono valutati, con punteggio decrescente nell'ordine, gli elementi ritenuti più idonei dal Comune a garantire la regolarità, l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza del servizio.

4. La graduatoria resta valida fino al completamento delle assegnazioni delle licenze messe a concorso e del loro effettivo rilascio ai sensi delle successive direttive relative al "Rilascio delle licenze".

5. L'assegnazione delle licenze è notificata a mezzo raccomandata A.R. dal Responsabile del procedimento a ciascun assegnatario entro trenta giorni dalla formazione della graduatoria da parte della Commissione di cui al comma 2.

Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta legale deve riportare:

- a) le generalità complete del soggetto richiedente, la propria sede o residenza ed il proprio recapito, se diverso dalla residenza;
- b) il tipo e le caratteristiche dell'autobus da adibire al servizio di noleggio, le sue dotazioni, il suo anno di costruzione,
- c) dichiarazione da parte del soggetto richiedente di aver preso visione del regolamento adottato dal Comune;
- d) dichiarazione di possesso da parte del soggetto richiedente dei seguenti requisiti:
 - idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi del D.M. Trasporti n. 448 del 20.12.1991;
 - insussistenza a proprio carico, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti di revoca, di decadenza o di cessione di altra licenza di noleggio autobus;
 - cittadinanza in uno degli stati dell'Unione Europea se trattasi di persona fisica o iscrizione nei registri societari in uno degli stati dell'U.E. se trattasi di società;
- e) dichiarazione da parte del soggetto richiedente di assumere i seguenti impegni nel caso di assegnazione della licenza:
 - iscrizione presso la Camera C.I.A.A. e/o all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - ottemperanza agli obblighi ed ai divieti di cui alle successive direttive riguardanti gli "Obblighi e divieti del titolare della licenza".

Rilascio delle licenze

1. Ai fini del rilascio delle licenze ciascun assegnatario deve documentare, entro il termine di giorni (non inferiore a 60) dalla notifica dell'assegnazione di cui al comma 5 delle direttive riguardanti la "Assegnazione delle licenze":

- a) il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) l'iscrizione alla Camera C.I.A.A. e/o all'Albo delle imprese artigiane;
- c) la proprietà o l'acquisto dell'autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, le sue caratteristiche e dotazioni;
- d) l'inesistenza di procedimenti o provvedimenti a proprio carico per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
- e) l'insussistenza di procedure fallimentari a proprio carico.

2. Il Responsabile del procedimento, verificata la validità della documentazione di cui al comma precedente, rilascia a ciascun assegnatario l'autorizzazione al l'immatricolazione dell'autobus e, successivamente all'immatricolazione dell'autobus, previa documentazione della sua assicurazione nelle forme di legge, la licenza per il servizio di noleggio autobus con conducente che deve indicare la targa, il tipo, le dotazioni e l'eventuale uso specifico dell'autobus a cui si riferisce.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano completati tutti gli adempimenti ivi previsti a carico dell'assegnatario della licenza, il Responsabile del procedimento comunica all'assegnatario inadempiente la revoca dell'assegnazione della licenza e riassegna la licenza medesima ad altro soggetto individuato sulla base della graduatoria di cui al comma 2 delle precedenti direttive attinenti alla "Assegnazione delle licenze" o, nel caso che detta graduatoria risulti esaurita, tramite con nuovo bando di concorso.

Validità della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente ha validità annuale con scadenza al 31 dicembre e si rinnova con la denuncia di prosecuzione dell'attività presentata a cura dell'interessato, corredata dall'autocertificazione della permanenza dei requisiti di cui alle precedenti direttive attinenti a "Domanda, requisiti e impegni per la Partecipazione al concorso".

2. Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del soggetto titolare, di impresa individuale, è consentito l'esercizio provvisorio della licenza da parte degli eredi per la durata di un anno dal decesso o dalla sopravvenuta incapacità, prorogabili di altri sei mesi per gravi e comprovati motivi. Entro tale termine gli eredi possono intestare a proprio nome la licenza dotandosi dei requisiti di cui alle direttive attinenti a "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso" oppure cederla ad altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti, secondo le disposizioni di seguito previste per la "Cessione della licenza"; nel caso che gli eredi non si avvalgano delle predette facoltà entro il termine stabilito incorrono nella decadenza ai sensi delle successive direttive relative alla "Decadenza della licenza".

Sospensione della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui siano accertate infrazioni agli obblighi e divieti di cui alle successive direttive relative a "Obblighi e divieti del titolare della "Licenza" o alle norme che regolano la circolazione stradale.

2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del procedimento previa formale

contestazione delle infrazioni accertate con assegnazione del termine di giorni per le eventuali controdeduzioni.

3. I provvedimenti di sospensione devono essere tempestivamente comunicati al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei trasporti per la sospensione della carta di circolazione.

Decadenza della licenza

1. Il soggetto titolare di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio incorre nella decadenza nei seguenti casi:

- a) quando venga a perdere uno dei requisiti o venga meno agli impegni di cui alle precedenti direttive riguardanti "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso";
- b) per fallimento;
- c) quando ceda la proprietà dell'autobus o ne perda comunque la disponibilità, senza sostituirlo, previa comunicazione al Comune competente, con altro di tipo equivalente entro il termine di tre mesi;
- d) per esplicita rinuncia alla licenza;
- e) quando incorra in due o più provvedimenti di sospensione di cui alle precedenti direttive di "Sospensione della licenza" in un periodo non superiore a due anni;
- f) quando interrompa il servizio per un periodo superiore a tre mesi senza la preventiva autorizzazione comunale;
- g) quando effettui servizi di trasporto non rispondenti alle finalità per le quali la licenza è stata rilasciata;
- h) quando siano accertate più irregolarità nell'applicazione delle tariffe di cui alle successive direttive relative alle "Tariffe";
- i) nel caso previsto all'art. 6, comma 2.

2. Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto da due successive diffide ed è operativo dal termine stabilito nella seconda diffida. Il provvedimento di decadenza è tempestivamente comunicato al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei trasporti per la conseguente revoca della carta di circolazione dell'autobus a cui la licenza si riferisce.

3. Nessun indennizzo compete al titolare della licenza nei casi di sospensione o di decadenza della licenza medesima.

Cessione della licenza

La licenza può essere ceduta ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui alle direttive relative "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso" dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del suo rilascio o di altra cessione. A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono richiedere la preventiva autorizzazione al Comune che, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 delle direttive circa il "Rilascio delle licenze" da parte del predetto cessionario, rilascia allo stesso la nuova licenza.

Sostituzione degli autobus

1. Il soggetto titolare di licenza che intende sostituire l'autobus adibito al servizio di noleggio deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune indicando il tipo del nuovo autobus che deve essere equivalente, per numero di posti, standard qualitativi ed eventuali attrezzature, a quello da sostituire.

2. Il Responsabile del procedimento, verificata la regolarità dei requisiti di cui al comma precedente, autorizza la richiesta sostituzione dandone comunicazione al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti per il rilascio della carta di circolazione al

nuovo autobus e la contestuale revoca della carta di circolazione dell'autobus sostituito. Il Responsabile medesimo, successivamente ai predetti adempimenti, annota sulla licenza la targa ed il tipo dell'autobus in sostituzione di quello precedente, che viene contestualmente annullata.

Cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio devono essere muniti di cronotachigrafo perfettamente funzionante e rispondente alle indicazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727.

Tariffe

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente deve essere offerto a tariffe non inferiori a quelle minime stabilite dalla Regione per tale tipo di trasporto.

2. I titolari delle licenze di noleggio hanno l'obbligo di trasmettere al Comune la tabella delle tariffe praticate e di tenerla costantemente esposta a disposizione dell'utenza nella propria rimessa e/o ufficio.

3. L'accertamento di irregolarità nell'applicazione delle tariffe comporta l'attivazione del procedimento di sospensione di cui alle direttive circa la "Sospensione della licenza" e, nel caso di due o più irregolarità accertate nel periodo di due anni, del procedimento di decadenza di cui alle direttive relative alla "Decadenza della licenza".

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni, a chiunque arrecati, derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio di noleggio e comunque connessi al rilascio della licenza fa carico esclusivamente ed interamente al soggetto titolare della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Fanno carico ai conducenti degli autobus le responsabilità personali civili e penali ad essi addebitate dalla vigente legislazione per la guida degli autobus.

Obblighi e divieti del titolare della licenza

1. Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza ha i seguenti obblighi:

- a) di effettuare il servizio con diligenza e decoro, prestando assistenza ai passeggeri in tutte le fasi del trasporto;
- b) di offrire il servizio con autobus in perfetto stato di efficienza e di pulizia garantendo, in caso di improvvisa avaria, la prosecuzione del trasporto con autobus sostitutivo anche di proprietà di altro titolare di licenza di noleggio;
- c) di impiegare alla guida degli autobus esclusivamente personale dipendente o reperito da impresa autorizzata all'offerta di lavoro interinale munito del relativo certificato di abilitazione professionale e non affetto da malattie contagiose o che pregiudichino la sicurezza e la regolarità del servizio offerto;
- d) di curare il rigoroso rispetto delle norme riguardanti la sicurezza della circolazione ed il contratto di lavoro dei conducenti;
- e) di favorire la mobilità dei portatori di handicap, anche con idonee attrezzature per facilitarne il trasporto;
- f) di offrire servizi di noleggio autobus a tariffe non inferiori a quelle minime regionali;
- g) di segnalare tempestivamente al Comune ogni cambiamento di recapito o di rimessa.

2. Nell'esercizio dell'attività di noleggio è fatto divieto:

- a) di effettuare servizi di trasporto con caratteristiche di trasporto pubblico di linea, come definito all'art. 2, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13;

- b) di effettuare servizi di trasporto con finalità diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la licenza;
- c) di effettuare servizi di trasporto in contrasto con le norme tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera;
- d) di consentire l'accesso sugli autobus di persone estranee a quelle a cui viene offerto il servizio;
- e) di chiedere o consentire compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- f) di rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti di capienza del veicolo.

Norme transitorie (solo per i Comuni già dotati di licenze di noleggio di autobus)

1. L'esercizio delle licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, per quanto applicabili.

Per quanto riguarda il procedimento istruttorio a carico del Comune, questi richiederà preventivamente, a titolo consultivo, il parere sull'adottando regolamento delle associazioni degli operatori nel settore del trasporto pubblico non di linea maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti sul territorio.

Circa il numero massimo delle licenze autorizzabili in ciascun Comune, lo stesso deve essere riferito all'entità numerica della popolazione residente nel Comune al momento dell'approvazione preliminare del regolamento come attestata dal Comune medesimo o, in mancanza di attestazione, a quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Il numero delle licenze sarà così determinato:

- a) per i Comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti: nessuna licenza;
- b) per i Comuni con popolazione uguale o superiore a 3.500 abitanti: n.1 licenza per i primi 3.500 abitanti e n. 1 licenza per ogni 7.000 oltre i primi 3.500.

Qualora più Comuni limitrofi, cioè non più distanti di 20 km da un Comune capofila raggiungano o superino complessivamente una popolazione di 3.500 abitanti, possono ottenere l'autorizzazione ad un numero di licenze calcolato con i criteri di cui alla lettera b) del punto precedente, previa intesa da formalizzare in apposito accordo di programma, che individuerà anche il Comune capofila abilitato al rilascio della licenze.

Potrà essere autorizzato il superamento del limite massimo calcolato con i criteri di cui alla lettera b) del punto 3, comunque contenuto nella misura massima del 30% del numero delle licenze di cui al predetto limite (arrotondato all'unità superiore nel caso di cifra decimale superiore a 5), in relazione alla popolazione studentesca nonché a documentate attività turistiche, commerciali, industriali e artigianali esistenti nel territorio comunale e subordinatamente all'acquisizione dei pareri favorevoli di cui al successivo punto 8, nella fattispecie a carattere vincolante.

Le licenze possono essere rilasciate, oltre che per il servizio ordinario di noleggio con conducente, per il servizio specifico di noleggio riservato al trasporto di una o più delle seguenti categorie di utenti: manodopera agricola verso le aziende agricole, studenti verso gli istituti scolastici e portatori di handicap verso gli istituti di assistenza/riabilitazione. Il numero massimo autorizzabile per la suddette licenze (esclusivamente riservate ad una o più delle tre categorie sopra individuate) sarà determinato sulla base di documentate esigenze di mobilità da soddisfare, alla espressa vincolante condizione che tali licenze siano riferite ad autobus con non più di 35 posti a sedere (escluso il conducente) ovvero ad autobus senza limitazione di posti a sedere purché attrezzati permanentemente per il trasporto di portatori di handicap o di studenti della scuola dell'obbligo.

Il rilascio da parte dei Comuni di nuove licenze di noleggio di autobus - o la riassegnazione di licenze decadute o revocate o il rinnovo di licenze in atto - è subordinato all'approvazione da parte della Provincia competente del nuovo regolamento redatto secondo lo schema allegato alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda il procedimento istruttorio a carico della Provincia, detta Amministrazione acquisirà preventivamente, su ciascun regolamento proposto all'approvazione e con particolare riferimento al numero e tipologia delle licenze, i pareri opportunamente motivati della Camera C.I.A.A. e dell'Azienda

di Promozione e Turismo territorialmente competenti, nonché dell'Assessorato Provinciale al Turismo. Detti pareri, richiesti con esplicita avvertenza che, ove non forniti entro trenta giorni saranno considerati acquisiti favorevolmente, hanno valore vincolante soltanto nel caso di cui al precedente punto 5.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di competenza di questa giunta, con contestuale revoca della D.G.R. n. 69/2000, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera f).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente Responsabile e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di revocare la D.G.R. n. 713/2001, per i motivi esposti in narrativa;
2. di approvare i criteri individuati in narrativa, per l'approvazione da parte delle Province competenti dei regolamenti adottati dai Comuni;
3. di disporre a pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
